SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 gennaio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Elenco degli enti cooperativi radiati dall'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi dalla data della sua istituzione al 31 dicembre 1999.

00A0012

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 dicembre 1999, n. **513.**

Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e valorizzazione di beni culturali e per la concessione dei relativi contributi, ivi compresi quelli destinati alla realizzazione dei musei, sono autorizzati:

a) per i beni non statali un limite di impegno quindicennale di lire 6 miliardi a decorrere dal 1999 da assegnare ai destinatari dei contributi;

b) per i beni statali una spesa di lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 5 miliardi per l'anno 2001.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri per l'accesso ai contributi di

cui al comma 1, lettera *a)*, nonchè gli interventi da finanziare ai sensi del predetto comma 1, lettera *b)*.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, a lire 11 miliardi per l'anno 2001 e a lire 6 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e a lire 5 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 2.

1. Per la realizzazione del programma straordinario di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili di proprietà degli enti locali adibiti ad attività teatrali e di spettacolo, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 1999 e di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 2000. È altresì autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1999, di lire 25 miliardi per il 2000 e di lire 15 miliardi per il 2001, da destinare alla realizzazione di un piano straordinario di interventi di potenziamento delle attrezzature delle biblioteche, di acquisizione e restauro del patrimonio librario, di sostegno alla promozione del libro, adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 11 miliardi per l'anno 1999, a lire 29 miliardi per l'anno 2000, a lire 19 miliardi per l'anno 2001, a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni dal 2002 al 2013 e a lire 3 miliardi per l'anno 2014, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando, quanto a lire 1 miliardo per l'anno 1999 e a lire 16 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1999, a lire 13 miliardi per l'anno 2000 e a lire 3 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato ad erogare la somma di lire 3 miliardi per l'anno 1999 in favore della fondazione Istituto nazionale del dramma antico, a tale fine utilizzando le disponibilità del conto speciale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonchè le procedure ivi previste. Il Ministro presenta al Parlamento una relazione illustrativa dell'attività dell'Istituto e delle spese da questo sostenute a carico dello stanziamento di cui al presente comma.

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. In sede di prima applicazione, il consiglio di amministrazione provvede, entro trenta giorni dalla sua costituzione, a nominare il collegio dei revisori, composto di tre membri effettivi e due supplenti, che cessano dalla carica con l'insediamento del

collegio dei revisori nella composizione prevista dallo statuto».

5. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è abrogato.

Art. 3.

1. È autorizzata la spesa di lire 11.600 milioni per l'anno 1999, di lire 10.400 milioni per l'anno 2000 e di lire 26.900 milioni per l'anno 2001, per interventi a favore degli enti ed istituti culturali vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali, secondo modalità e criteri fissati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. È altresì autorizzata la spesa di lire 5.820 milioni per l'anno 1999 e di lire 11.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 da destinare al potenziamento organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 17.420 milioni per l'anno 1999, a lire 21.400 milioni per l'anno 2000 e a lire 37.900 milioni per l'anno 2001, nonchè a lire 11.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 4.

1. All'articolo 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, i primi due periodi del comma 1 sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministero per i beni e le attività culturali svolge un pubblico servizio di educazione storico-artistica. Le soprintendenze e le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite convenzioni per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio storico-artistico, scientifico e culturale da parte degli studenti. Le convenzioni fissano le modalità attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili».

Art. 5.

1. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, le parole: «Per il funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse attività propedeutiche, e per il funzionamento».

Art. 6.

1. Al decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* del comma 1 degli articoli 8, 9 e 10 sono aggiunte, in fine, le parole: «, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

b) all'articolo 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo

1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, nel testo precedente alla modifica di cui al comma 2, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto.»;

c) alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 12, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè, a decorrere dal 1° gennaio 2000, i commi secondo, terzo e settimo dell'articolo 28 della medesima legge».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3974):

Presentato dal senatore BISCARDI, ed altri, il 22 aprile 1999.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 29 aprile 1999, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 4, 5 maggio 1999; 15, 17 e 23 giugno 1999; 1° luglio 1999.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 26 luglio 1999, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, ed approvato il 28 luglio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6304):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 10 settembre 1999, con pareri delle commissioni I, IV e V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 16, 21, 22 e 29 settembre 1999.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, l'11 novembre 1999, con pareri delle commissioni I, IV e V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, ed approvato l'11 novembre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3974/*B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 18 novembre 1999, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, ed approvato il 25 novembre 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— L'art. 1, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, così recita:

«3. Per la realizzazione di un programma straordinario ed urgente di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili di proprietà degli enti locali adibiti ad attività teatrali e di spettacolo, è autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 1999. A tal fine, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per i problemi dello spettacolo, individua le priorità con proprio provvedimento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri che tengano conto delle necessità di attività teatrali delle comunità facenti capo agli enti locali interessati».

— L'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, così recita:

«Art. 4 (*Interventi su immobili adibiti a teatri*). — 1. In attesa dell'adozione della legge di disciplina generale dell'attività teatrale, è istituito, nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, il conto speciale per l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, di proprietà dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento è compatibile con eventuali contributi in conto capitale ed è erogato sulla base di criteri predeterminati dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

2. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

2-*bis*. Le somme del conto speciale sono utilizzate anche per la erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti per le finalità di cui al comma 1. Le modalità ed i limiti di erogazione sono stabiliti con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

3. Alla costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del Fondo d'intervento sono inizialmente destinate lire 25 miliardi, mediante individuazione nell'ambito delle disponibilità esistenti nel Fondo d'intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819. A tale individuazione, nonché per ulteriori individuazioni nell'ambito del Fondo predetto, connesse ad esigenze dei settori dello spettacolo, si provvede con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo».

— L'art. 11 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, coordinato con le modifiche introdotte dalla presente legge, così recita:

«Art. 11 (*Norme transitorie*). — 1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'istituto si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; fino a tale costituzione restano in carica gli organi nella composizione vigente alla medesima data. Qualora alla scadenza predetta il consiglio di amministrazione non sia operativo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo nomina un commissario straordinario per la gestione dell'Istituto, che resta in carica fino alla conseguita operatività del consiglio di amministrazione.

2. I contratti d'opera professionale, la cui esecuzione è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non confermati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data della sua costituzione, sono risolti di diritto.

2-bis. In sede di prima applicazione, il consiglio di amministrazione provvede, entro trenta giorni dalla sua costituzione, a nominare il collegio dei revisori, composto di tre membri effettivi e due membri supplenti, che cessano dalla carica con l'insediamento del collegio dei revisori nella composizione prevista dallo statuto».

— Il comma 1 dell'art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato», così recita:

«Art. 24 (*Contributi dello Stato*). — 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinato alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* sono determinati dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato-regioni. I criteri hanno efficacia per tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1998».

Nota all'art. 5:

— Il comma 11 dell'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, recante «Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali», coordinato con le modifiche introdotte dalla presente legge, così recita:

«11. *Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse attività propedeutiche,* e per il funzionamento del Centro e dei musei è autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000».

Note all'art. 6:

— Gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, coordinati con le modifiche introdotte dalla presente legge, così recitano:

«Art. 8 *(Commissione consultiva per il teatro)*. — 1. La commissione consultiva per la prosa, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, modifica la propria denominazione in: «Commissione consultiva per il teatro». Essa ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di teatro. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:

a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale, ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito del teatro, con le somme a tal fine destinate dal Fondo unico per lo spettacolo, *sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;*

b) in ordine ai contributi all'Ente teatrale italiano, alla fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico», alla «Società di cultura la Biennale di Venezia», relativamente al settore teatro, ed alla Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio d'Amico";

c) in ordine alla concessione di ausili finanziari agli autori e soggetti teatrali impegnati nella produzione contemporanea, sulla base di criteri stabiliti con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400».

«Art. 9 *(Commissione consultiva per la musica).* — La commissione consultiva per la musica, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di musica, nei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:

a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito dei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, *sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3. della legge 23 agosto 1988, n. 400;*

b) in ordine alla parte del contributo assegnato alle Fondazioni lirico-sinfoniche, in conseguenza della valutazione qualitativa del programma di attività;

c) in ordine alla concessione di ausili finanziari in favore delle composizioni operistiche e concertistiche, in favore di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, nonché di orchestre giovanili e di istituzioni di alta formazione musicale, sulla base di criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

«Art. 10 *(Commissione consultiva per la danza).* — La commissione consultiva per la danza, di cui all'art. 1, comma 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di danza. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:

a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente ai soggetti operanti nel campo della danza, *sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;*

b) unitamente alla commissione consultiva per la musica, in ordine a quanto previsto dalla lettera *b)* dell'art. 9.

2. Anche al fine di definire la percentuale del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività di danza, il Ministro per i beni e le attività culturali determina, con efficacia triennale, le percentuali di ripartizione del medesimo Fondo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, con riferimento ai diversi settori dello spettacolo e valutato quanto previsto dall'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 così dispone:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

L'art. 7 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, coordinato con le modifiche introdotte dalla presente legge, così recita:

«Art. 7 *(Modifiche al decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134).* — l. Dopo il comma 1, dell'art. 6 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, sono aggiunti i seguenti:

"*1-bis.* L'identificazione degli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, avviene sentito il parere, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, della regione e del comune nel cui territorio l'ente ha sede.

1-ter. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio, gli enti di cui al comma 1-*bis* possono essere autorizzati a destinare a tale fine una quota non superiore al 4 per cento delle sovvenzioni statali ricevute per i due trienni successivi alla data di emanazione del decreto di identificazione".

2. L'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 *(Contributi in conto interessi).* — A decorrere dal 1° gennaio 1999, è istituito un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi, in favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che ricevono contributi statali da almeno quattro anni. La disponibilità del Fondo è costituita mediante individuazione delle risorse nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, ed anche avvalendosi di quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

2. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, sono disposti i criteri, le modalità ed i requisiti per l'accesso al Fondo di cui al comma l".

2-bis. *Resta ferma l'applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, nel testo precedente alla modifica di cui al comma 2, fino alla data di entrata vigore del regolamento ivi previsto.*

3. All'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, già modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* ad altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, identificati, sulla base di criteri previamente definiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni".».

— L'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, così recitava:

«Art. 4 *(Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato).* — l. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il Fondo istituito dall'art. 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 183, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'art. 13, comma secondo, lettera *d)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite, a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa. Per l'affidamento della gestione del Fondo si applicano le disposizioni di cui all'art. 27, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'art. 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalità ed i termini per la loro corresponsione».

— L'art. 12 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, coordinato con le modifiche introdotte dalla presente legge, così recita:

«Art. 12 *(Abrogazione)*. — Sono abrogati:

a) la legge 4 aprile 1940, n. 406, recante "Classificazione delle sale cinematografiche";

b) il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 534, recante: "Provvidenze a favore della cinematografia a passo ridotto";

c) la legge 14 febbraio 1963, n. 76, recante: "Modifiche alle norme concernenti provvidenze a favore della cinematografia";

d) la legge 11 agosto 1964, n. 694, recante: "Norme concernenti le provvidenze in favore della cinematografia";

e) gli articoli 3, 10, 11, undicesimo comma, 13, commi dal primo al quinto, 20, 22, 27, commi dall'ottavo al quattordicesimo, 28, commi quarto, quinto e sesto, 42, 45, primo comma, lettere da *f)* ad *o), t)* e *z)*, e 54 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, *nonché, a decorrere dal 1º gennaio 2000, i commi secondo, terzo e settimo dell'art. 28 della medesima legge;*

f) la legge 30 novembre 1973, n. 818, recante: "Disposizioni per la nomina dei componenti delle commissioni e dei comitati operanti nel settore dello spettacolo";

g) la legge 23 luglio 1980, n. 379, recante: "Integrazione alle disposizioni dell'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali";

h) la legge 29 dicembre 1988, n. 555, recante: "Disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo";

i) gli articoli 16, comma 2, 17, comma 5, e 26, commi 3 e 7, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 1994, n. 153».

— I commi secondo, terzo e settimo dell'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", così dispongono:

«Art. 28 *(Fondo particolare):*

(Omissis).

Al fine di promuovere la ricerca creativa, con particolare riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello spettacolo cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi sul fondo speciale di cui all'art. 45 a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.

Il numero e l'importo dei premi, nonché il termine e le modalità di presentazione delle domande, sono determinati ogni due anni, con proprio decreto, dall'autorità competente in materia di spettacolo. I premi sono concessi su conforme parere della commissione consultiva per il cinema.

(Omissis).

Una copia delle sceneggiature selezionate è trasmessa dall'autorità competente in materia di spettacolo al centro sperimentale per la cinematografia, che provvede alla sua conservazione e può utilizzarla a fini di studio».

00G0003

LEGGE 21 dicembre 1999, n. **514.**

Ratifica ed esecuzione delle Risoluzioni A/724 e A/735 concernenti gli Emendamenti alla convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale - IMO, adottate a Londra, rispettivamente, il 7 novembre 1991 ed il 4 novembre 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le Risoluzioni A/724 e A/735 concernenti gli Emendamenti alla convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale - IMO, adottate a Londra, rispettivamente, il 7 novembre 1991 ed il 4 novembre 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alle risoluzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla convenzione base.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Resolution A.724(17)

Adopted on 7 November 1991
(Agenda item 15)

AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (institutionalization of the Facilitation Committee)

THE ASSEMBLY,

RECALLING resolution A.640(16) adopted at its sixteenth regular session by which it decided to take the necessary steps at its seventeenth regular session to adopt amendments to the IMO Convention in order to institutionalize the Facilitation Committee in the IMO Convention,

HAVING CONSIDERED the recommendations of the Facilitation Committee on the proposed amendments to the IMO Convention and the views of the Council on these recommendations,

1. ADOPTS amendments to the Convention on the International Maritime Organization, the texts of which are contained in the annex to this resolution, consisting of:
   - the amendments to Articles 11, 15, 21, 25, 56 and 57;
   - the addition of a new part part XI consisting of new Articles 47 to 51;
   - consequential renumbering of existing parts XI to XX;
   - consequential renumbering of existing Articles 47 to 77;
   - consequential changes in the references to the renumbered Articles in Articles 5, 6, 7, 8, 66, 67, 68, 70, 72, 73 and 74;
   - consequential changes to the references to the renumbered parts in Articles 15 and 25(a); and
   - consequential change to the number of the renumbered Article referred to in appendix II;

2. REQUESTS the Secretary-General of the Organization to deposit the adopted amendments with the Secretary-General of the United Nations in accordance with Article 72 (previously Article 67) of the IMO Convention and to receive instruments of acceptance and declarations as provided for in Article 73 (previously Article 68); and

3. INVITES Member Governments to accept these amendments at the earliest possible date after receiving copies thereof by communicating the appropriate instrument of acceptance to the Secretary-General in accordance with Article 73 (previously Article 68) of the Convention.

Annex

AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (institutionalization of the Facilitation Committee)

Article 11

The text is replaced by the following:

The Organization shall consist of an Assembly, a Council, a Maritime Safety Committee, a Legal Committee, a Marine Environment Protection Committee, a Technical Co-operation Committee, a Facilitation Committee and such subsidiary organs as the Organization may at any time consider necessary; and a Secretariat.

Article 15

The text of paragraph (1) is replaced by:

(1) To take decisions in regard to convening any international conference or following any other appropriate procedure for the adoption of international conventions or of amendments to any international conventions which have been developed by the Maritime Safety Committee, the Legal Committee, the Marine Environment Protection Committee, the Technical Co-operation Committee, the Facilitation Committee, or other organs of the Organization.

Article 21

The text is replaced by the following:

(a) The Council shall consider the draft work programme and budget estimates prepared by the Secretary-General in the light of the proposals of the Maritime Safety Committee, the Legal Committee, the Marine Environment Protection Committee, the Technical Co-operation Committee, the Facilitation Committee and other organs of the Organization and, taking these into account, shall establish and submit to the Assembly the work programme and budget of the Organization, having regard to the general interest and priorities of the Organization.

(b) The Council shall receive the reports, proposals and recommendations of the Maritime Safety Committee, the Legal Committee, the Marine Environment Protection Committee, the Technical Co-operation Committee, the Facilitation Committee and other organs of the Organization and shall transmit them to the Assembly and, when the Assembly is not in session, to the Members for information, together with the comments and recommendations of the Council.

(c) Matters within the scope of articles 28, 33, 38, 43 and 48 shall be considered by the Council only after obtaining the views of the Maritime Safety Committee, the Legal Committee, the Marine Environment Protection Committee, the Technical Co-operation Committee or the Facilitation Committee, as may be appropriate.

Article 25

The text of paragraph (b) is replaced by:

(b) Having regard to the provisions of part XVI and to the relations maintained with other bodies by the respective Committees under Articles 28, 33, 38, 43 and 48, the Council shall between sessions of the Assembly, be responsible for relations with other organizations.

Part XI

A new text is inserted, as follows:

The Facilitation Committee

Article 47

The Facilitation Committee shall consist of all the Members.

Article 48

The Facilitation Committee shall consider any matter within the scope of the Organization concerned with the facilitation of international maritime traffic and in particular shall:

(a) Perform such functions as are or may be conferred upon the Organization by or under international conventions for the facilitation of international maritime traffic, particularly with respect to the adoption and amendment of measures or other provisions, as provided for in such conventions.

(b) Having regard to the provisions of Article 25, the Facilitation Committee, upon request by the Assembly or the Council or if it deems such action useful in the interests of its own work, shall maintain such close relationship with other bodies as may further the purposes of the Organization.

Article 49

The Facilitation Committee shall submit to the Council:

(a) Recommendations and guidelines which the Committee has developed.

(b) A report on the work of the Committee since the previous session of the Council.

Article 50

The Facilitation Committee shall meet at least once a year. It shall elect its officers once a year and shall adopt its own Rules of Procedure.

Article 51

Notwithstanding anything to the contrary in this Convention, but subject to the provisions of Article 47, the Facilitation Committee, when exercising the functions conferred upon it by or under any international convention or other instrument, shall conform to the relevant provisions of the convention or instrument in question, particularly as regards the rules governing the procedures to be followed.

Article 56 (renumbered as Article 61)

The text is replaced by the following:

Any Member which fails to discharge its financial obligation to the Organization within one year from the date on which it is due shall have no vote in the Assembly, the Council, the Maritime Safety Committee, the Legal Committee, the Marine Environment Protection Committee, the Technical Co-operation Committee or the Facilitation Committee unless the Assembly, at its discretion, waives this provision.

Article 57 (renumbered as Article 62)

The text is replaced by the following:

Except as otherwise provided in the Convention or in any international agreement which confers functions on the Assembly, the Council, the Maritime Safety Committee, the Legal Committee, the Marine Environment Protection Committee, the Technical Co-operation Committee, or the Facilitation Committee, the following provisions shall apply to voting in these organs:

(a) Each Member shall have one vote.

(b) Decisions shall be by a majority vote of the Members present and voting and, for decisions where a two-thirds majority vote is required, by a two-thirds majority vote of those present.

(c) For the purpose of the Convention, the phrase "Members present and voting" means "Members present and casting an affirmative or negative vote". Members which abstain from voting shall be considered as "not voting"

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

Articles 5, 6 and 7

The references to Article 71 are replaced by references to Article 76.

Article 8

The reference to Article 72 is replaced by a reference to Article 77.

Article 15

The reference in paragraph (g) to Part XII is replaced by a reference to Part XIII.

Article 25

The reference in paragraph (a) to Part XV is replaced by a reference to Part XVI.

Parts XI to XX

Parts XI to XX are renumbered as Parts XII to XXI.

Articles 47 to 77

Articles 47 to 77 are renumbered as Articles 52 to 82.

Article 66 (renumbered as Article 71)

The reference to Article 73 is replaced by a reference to Article 78.

Appendix II

The reference in the heading to Article 65 is replaced by a reference to Article 70.

Article 67 and 68 (renumbered as Articles 72 and 73, respectively)

The references to Article 66 are replaced by references to Article 71.

Article 70 (renumbered as Article 75)

The reference to Article 69 is replaced by a reference to Article 74.

Article 72 (renumbered as Article 77)

The reference in paragraph (d) to Article 71 is replaced by a reference to Article 76.

Article 73 (renumbered as Article 78)

The reference in paragraph (b) to Article 72 is replaced by a reference to Article 77.

Article 74 (renumbered as Article 79)

The reference to Article 71 is replaced by a reference to Article 76.

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION

RESOLUTION A.735(18)
adopted on 4 November 1993

AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION

THE ASSEMBLY,

RECALLING that at its seventeenth regular session several delegations expressed concern about the outcome of the elections to the Council for the 1992-1993 biennium,

NOTING that the Council at its sixty-eighth session established an Ad Hoc Working Group, open to all Members of the Organization, to consider possible amendments to the provisions for elections to the Council,

NOTING WITH SATISFACTION that the needed revisions in the IMO Convention have all been initiated within the Organization and have been considered in a spirit of goodwill and mutual accommodation and adopted with the general agreement of Members,

HAVING CONSIDERED the amendments to the IMO Convention recommended by the Ad Hoc Working Group on Elections to the Council and approved by the Council at its sixty-ninth session,

1. ADOPTS amendments to Articles 16, 17 and 19 of the Convention on the International Maritime Organization, the texts of which are contained in the annex to this resolution;

2. REQUESTS the Secretary-General of the Organization to deposit the adopted amendments with the Secretary-General of the United Nations in accordance with Article 67 of the IMO Convention and to receive instruments of acceptance and declarations as provided for in Article 68; and

3. INVITES the Members of the Organization to accept these amendments at the earliest possible date after receiving copies thereof by communicating the appropriate instrument of acceptance to the Secretary-General in accordance with Article 68 of the Convention.

ANNEX

AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION

PART VI

The Council

Article 16

Replace text of Article 16 by:

"The Council shall be composed of forty Members elected by the Assembly."

Article 17

Replace text of Article 17 by:

"In electing the Members of the Council, the Assembly shall observe the following criteria:

(a) Ten shall be States with the largest interest in providing international shipping services;

(b) Ten shall be other States with the largest interest in international seaborne trade;

(c) Twenty shall be States not elected under (a) or (b) above which have special interests in maritime transport or navigation, and whose election to the Council will ensure the representation of all major geographic areas of the world."

Article 19(b)

Replace text of Article 19(b) by:

"(b) Twenty-six Members of the Council shall constitute a quorum."

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3869):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI), il 9 marzo 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 aprile 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 28 aprile 1999; 19 maggio 1999.

Relazione scritta annunciata il 25 maggio 1999 (atto n. 3869/*A* - relatore sen. MAGGIORE).

Esaminato in aula ed approvato il 26 maggio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6105):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 giugno 1999, con pareri delle commissioni I, V e IX.

Esaminato dalla III commissione il 20 ottobre 1999.

Relazione scritta annunciata il 25 ottobre 1999 (atto n. 6105/*A* - relatore on. LECCESE).

Esaminato in aula il 22 novembre 1999 ed approvato il 10 dicembre 1999.

00G0006

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Senigallia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Senigallia (Ancona) ed il sindaco, nella persona del dottor Fabrizio Marcantoni;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 149 del 24 novembre 1999, da ventidue consiglieri su trenta assegnati al comune di Senigallia;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Senigallia (Ancona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carmine Rotondi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, addì 21 dicembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Senigallia (Ancona) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dottor Fabrizio Marcantoni.

Successivamente, in data 3 novembre 1999, ventidue consiglieri su trenta assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 149 del 24 novembre 1999 da ventidue componenti.

Il prefetto di Ancona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1828/13.4 Gab. del 27 novembre 1999 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Senigallia (Ancona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Carmine Rotondi.

Roma, 17 dicembre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

00A0093

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Veglie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Veglie (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Veglie (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Calignano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, addì 21 dicembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Veglie (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto datato 22 novembre 1999, da undici membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Lecce, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4186/13.1/Gab. del 23 novembre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Veglie (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Calignano.

Roma, 17 dicembre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

00A0094

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Pontecagnano Faiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pontecagnano Faiano (Salerno) non è riuscito a provvedere all'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 1999, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dallo stesso articolo di legge alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 39, comma 1, lettera *c),* della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *c)*, e 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pontecagnano Faiano (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Piero Mattei è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, addì 21 dicembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pontecagnano Faiano (Salerno) — al quale la legge assegna venti componenti oltre il sindaco — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comitato regionale di controllo, sezione provinciale di Salerno, con provvedimento n. 3208/C.S. del 7 ottobre 1999, diffidava il consiglio comunale ad approvare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione per l'anno 1999 entro il termine di venti giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Le sedute del 3, 5 e 9 novembre 1999 risultavano infruttuose ai fini dell'approvazione del sopracitato strumento contabile.

Scaduto il termine assegnato al consiglio comunale, l'organo di controllo, con decreto n. 3154/C.S. del 4 novembre 1999, nominava due commissari «ad acta» che, in via sostitutiva, deliberavano i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 1999, nella seduta del 24 novembre 1999.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, che equipara ad ogni effetto la mancata adoziome, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal sopracitato articolo alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 39, comma 1, lettera *c),* della legge 8 giugno 1990, n. 142, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pontecagnano Faiano, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 861.13.1/Sett. II/Sez. I/EE.LL. del 25 novembre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pontecagnano Faiano (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Piero Mattei.

Roma, 17 dicembre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

00A0095

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Catanzaro.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO
PER LE REGIONI CAMPANIA E CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che sostituisce l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari.

Vista la nota del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - Servizio 1° - Divisione 2ª - prot. n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale si dispone che, a decorrere dal 9 marzo 1999, i decreti per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari dipendenti dalle Direzioni compartimentali del territorio rientrano nelle competenze proprie delle predette strutture;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Viste le note dell'ufficio del territorio di Catanzaro n. 22811 del 23 novembre 1999, n. 24418 del 6 dicembre 1999 e n. 24418 del 16 dicembre 1999 con le quali è stato comunicato la causa ed il periodo di irregolare funzionamento delle procedure meccanografiche relative ai servizi catastali;

Ritenuto che tale inconveniente tecnico, da attribuirsi ad intervento della Sogei per l'attivazione del nuovo catasto, si è verificato nel giorno 13 dicembre 1999, dalle ore 8 alle ore 14, nel giorno 14 dicembre 1999, dalle ore 8 alle ore 14 e nel giorno 15 dicembre 1999, dalle ore 8 alle ore 14;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il regolare andamento dell'attività operativa dell'ufficio;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e della legge 18 febbraio 1999, n. 28, surrichiamati, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

Regione Calabria:

ufficio del territorio di Catanzaro:

il giorno 13 dicembre 1999 dalle ore 8 alle ore 14;

il giorno 14 dicembre 1999 dalle ore 8 alle ore 14;

il giorno 15 dicembre 1999 dalle ore 8 alle ore 14.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 dicembre 1999

Il direttore compartimentale: AGRUSTI

00A0096

DECRETO 24 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Nuoro.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Viste le note prot. n. 24/99/Ris. in data 30 novembre 1999, n. 12535/99 in data 2 dicembre 1999 e n. 13247/99 in data 3 dicembre 1999 del direttore dell'ufficio del territorio di Nuoro con le quali sono state comunicate la causa e il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio medesimo;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, Direzione centrale per i SS.GG, il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le Direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Atteso che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è stato determinato da ulteriori problemi tecnici connessi all'introduzione del nuovo sistema informativo catastale;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Nuoro, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Nuoro nei giorni 1, 2 e 3 dicembre 1999.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 24 dicembre 1999

p. *Il direttore compartimentale:* LOCCI

00A0097

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 dicembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio nazionale cooperative agricole - Co.Na.C.A. società cooperativa a r.l.», in Monocalzati, nomina dei commissari liquidatori e annullamento del decreto di liquidazione coatta amministrativa in data 22 ottobre 1998.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i

provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1998 con il quale era stata decretata la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio nazionale cooperative agricole - Co.Na.C.A. Soc. coop. a r.l., con sede in Monocalzati (Avellino);

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1761/1999 che ha disposto la sospensione del citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerate, in particolare, le motivazioni contenute nella predetta ordinanza, che non riguardano il merito del provvedimento, ma solo censure di rito;

Ritenuto di dover confermare le motivazioni che hanno suggerito l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nei confronti del predetto Consorzio;

Ritenuto, in particolare, che dagli atti in possesso dell'amministrazione si desume la sussistenza dello stato di insolvenza del Co.Na.C.A.;

Ritenuto, con la comunicazione raccomandata A.R. n. 3485/P del 22 ottobre 1999, indirizzata al legale rappresentante del sodalizio, di avere pienamente assolto agli obblighi di legge;

Considerata quindi l'opportunità di annullare l'atto impugnato 22 ottobre 1998 e di reiterare il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 22 ottobre 1998, con il quale il «Consorzio nazionale cooperative agricole - Co.Na.C.A. società cooperativa a r.l.», con sede in Monocalzati (Avellino) è stato posto in liquidazione coatta amministrativa, è annullato.

Art. 2.

Il Consorzio di cui all'art. 1, costituito con atto 26 gennaio 1995, per rogito del notaio Pasquale Torella, iscritto al tribunale di Avellino, n. 8264 e presso la camera di commercio di Avellino al n. 113860, è posto in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e i signori avv. Michele De Felice, dott. Diego Maria Berruti e dott. Francesco Parente, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 3.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

00A0098

DECRETO 7 dicembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuova urbanistica - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Padova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 5 ottobre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Nuova urbanistica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova urbanistica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita in data 18 novembre 1971, con atto a rogito del notaio dott. Pietrogrande di Padova, omologato dal tribunale di Padova, con decreto in data 12 febbraio 1979 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Francesco Giordano nato a Roma il 7 dicembre 1944, domiciliato a Padova in via Trieste n. 32 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

00A0099

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 novembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «San Lorenzo», in comune di Bognanco.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 aprile 1992 con la quale la società Idrominerale Bognanco S.r.l. con sede in Aprilia (Latina), via Toscanini, 7, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «San Lorenzo» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Bognanco» sita in comune di Bognanco (Verbania);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 26 maggio 1999: «favorevole affinché la società Idrominerale Bognanco S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Ausonia di Bognanco (Verbania) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: «Acqua magnesiaca, può avere effetti diuretici». La dicitura «stimola la digestione e può favorire le funzioni epatobiliari» potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto sulle funzioni epatobiliari e sull'attività digestiva»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Lorenzo» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Bognanco» sita in comune di Bognanco (Verbania).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Acqua magnesiaca, può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 24 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A0026

DECRETO 25 novembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Ausonia», in comune di Bognanco.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 aprile 1992 con la quale la società Idrominerale Bognanco S.r.l. con sede in Aprilia (Latina), via Toscanini, 7, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Ausonia» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Bognanco» sita in comune di Bognanco (Verbania);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 26 maggio 1999: «favorevole affinché la società Idrominerale Bognanco S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Ausonia di Bognanco (Verbania) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: «Può avere effetti diu-

retici». La dicitura «facilita i processi digestivi» potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto sulle funzioni epatobiliari e sull'attività digestiva»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Ausonia» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Bognanco» sita in comune di Bognanco (Verbania).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 25 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A0027

DECRETO 29 novembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «S. Bernardo - Sorgente Rocciaviva», in comune di Garessio.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda pervenuta in data 9 maggio 1992 con la quale la società Fonti S. Bernardo S.p.a. con sede in Torino, corso Galileo Ferraris, 26, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «S. Bernardo - Sorgente Rocciaviva» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte dell'Orso» sita in comune di Garessio (Cuneo);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 luglio 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «S. Bernardo - Sorgente Rocciaviva» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte dell'Orso» sita in comune di Garessio (Cuneo).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici e facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico». Inoltre, nel tipo non addizionato di anidride carbonica si autorizza la seguente dicitura: «Può essere indicata nella preparazione degli alimenti dei neonati».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 29 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A0028

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

CIRCOLARE 29 dicembre 1999, n. **760.**

Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

Premessa.

Nell'ambito dell'attuazione della delega conferita dalla legge n. 59/1997, finalizzata alla riforma del sistema ricerca nazionale, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 agosto 1999 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999 recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori».

Tale decreto riordina e razionalizza l'intera attività del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) finalizzata al sostegno alla ricerca svolta in ambito industriale: attività che, da un punto di vista normativo, si era sviluppata, a partire dalla legge n. 1089/1968, in numerosi interventi legislativi e amministrativi, tra i quali la legge n. 46/1982, la legge n. 488/1992 e relative delibere e decreti attuativi.

La piena operatività della nuova disciplina, con conseguente abrogazione di tutte le normative vigenti in materia, è connessa all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui all'art. 6, comma 2, del citato decreto legislativo i quali, tra l'altro, costituendo regime di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo dovranno essere notificati alla Commissione europea e da questa approvati.

Fermo restando che sino alla entrata in vigore dei citati decreti le attuali regolamentazioni (con particolare riferimento al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629) mantengono completa vigenza, si rende necessario definire il regime transitorio della presentazione, valutazione e gestione contrattuale delle domande di agevolazione ai sensi della legge n. 46/1982.

La gestione del fondo.

L'art. 5 del decreto legislativo dispone che tutti gli interventi di sostegno graveranno su un nuovo unico fondo, il Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) che, con l'entrata in vigore dei ricordati decreti di attuazione, sostituirà il Fondo speciale ricerca applicata (FSRA), istituito, come noto, dalla legge n. 1089/1968 e gestito, in regime di convenzione con il MURST, dal San Paolo Imi S.p.a. (già Istituto Mobiliare Italiano).

Il San Paolo Imi S.p.a., nell'ambito di tale convenzione, svolge in via esclusiva sia le attività connesse alla istruttoria e gestione economico-finanziaria dei progetti di ricerca presentati a valere sulla legge n. 46/1982, sia le attività di natura contabile-amministrativa connesse alla gestione del Fondo stesso.

Il decreto legislativo n. 297/1999 è intervenuto, sul punto, anche al fine di adeguarne la disciplina agli indirizzi comunitari in materia.

Infatti, il decreto precisa, all'art. 9, comma 3, che il MURST, entro il 31 dicembre 1999, assume la gestione diretta delle attività svolte in regime di convenzione dal San Paolo Imi S.p.a., ovvero, per tali attività, avvia la individuazione di soggetti terzi mediante gara comunitaria di appalto di servizi. In ogni caso, al 31 dicembre 1999, ovvero alla data di conclusione della gara di appalto, la convenzione con il San Paolo Imi è risolta di diritto, salvo che per la gestione dei contratti a tali date stipulati.

Per quel che concerne, in particolare, gli adempimenti connessi alle attività di istruttoria e gestione economico-finanziaria dei progetti, di cui all'art. 7, comma 1, lo stesso decreto legislativo n. 297/1999 prevede che il MURST possa avvalersi dei soggetti individuati e con lo stesso convenzionati, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi: infatti, è previsto all'art. 9, comma 2, che le convenzioni già stipulate dal MURST restano valide sino alla loro naturale scadenza.

Le nuove modalità di gestione del fondo.

In considerazione dell'assunzione in forma diretta, a far data dal 3 gennaio 2000, della gestione contabile del FSRA (e poi del FAR) da parte del MURST, è pertanto risolta la convenzione con il San Paolo Imi S.p.a., anche per quel che concerne le attività di istruttoria e gestione economico-finanziaria delle domande di agevolazione presentate a valere sulla legge n. 46/1982, così come attualmente disciplinate dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954.

Nelle more della piena operatività della disciplina del decreto legislativo n. 297/1999, si determina la necessità per il MURST di prevedere un regime transitorio della complessiva gestione delle domande di agevolazione, sia quelle già presentate ai sensi del predetto decreto ministeriale n. 954/1997 e in corso di istruttoria, sia quelle che, a valere sul medesimo decreto, saranno proposte al MURST a far data dal 3 gennaio 2000.

Il regime transitorio.

Premessa l'assunzione in forma diretta da parte del MURST della gestione del Fondo e la conseguente risoluzione della convenzione con il San Paolo Imi S.p.a.;

Considerato che la lettera dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999, in combinato disposto con la precedente norma dell'art. 7, comma 1, consente al MURST di utilizzare le convenzioni già stipulate per gli adempimenti di natura economico-finanziaria connessi alla valutazione e alla gestione delle domande di agevolazione di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629;

Ribadita la necessità di definire un regime transitorio delle domande di agevolazione presentate a valere sul decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e che la finalità del regime stesso è quella di assicurare la continuità degli interventi, unitamente alla migliore efficacia ed efficienza degli stessi;

Rilevata la identità degli adempimenti economico-finanziario previsti dai citati decreti numeri 954 e 629 del 1997;

Il MURST adotta il seguente regime transitorio avvalendosi delle predette convenzioni, da ritenersi pienamente operanti in tutti i loro elementi, per l'intera durata della fase transitoria che si apre a decorrere dal 3 gennaio 2000, a tal fine si distingue la disciplina delle domande presentate e in corso di istruttoria, dalla disciplina delle domande che saranno presentate a partire dal 3 gennaio 2000.

Domande di agevolazione già presentate e in corso di istruttoria.

Per tali domande di agevolazione il San Paolo Imi S.p.a. ha già avviato, e in molti casi concluso, le prescritte attività istruttorie: anche per ragioni di economia di procedimento, appare necessario non introdurre modificazioni che, in ogni caso, determinerebbero rallentamenti alla gestione degli interventi.

L'istituto, pertanto, continua ad assicurare, oltre alla gestione di tutti i contratti sinora stipulati, l'espletamento delle attività istruttorie e gestionale di natura economico-finanziaria, con riferimento alle domande di agevolazione già presentate, ai sensi delle disposizioni che seguono, alla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale:*

articoli 4, 5, 6, 7, 9, 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

articoli 8-13 della legge n. 46/1982;

art. 11 della legge n. 451/1994, con esclusivo riferimento alle domande presentate nell'esercizio 1997;

art. 14 della legge n. 196/1997, con esclusivo riferimento all'esercizio 1998.

Domande di agevolazione presentate a decorrere dal 3 gennaio 2000.

Per quel che concerne le domande di agevolazione che saranno presentate a decorrere dal 3 gennaio 2000, le relative attività istruttorie e di gestione contrattuale saranno assicurate dai dieci raggruppamenti bancari, attualmente convenzionati con il MURST a seguito di selezione conforme sia alle prescrizioni dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, sia alle prescrizioni dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998. Il relativo elenco è riportato in allegato alla presente circolare.

Al fine, tuttavia, di garantire la più ampia partecipazione del mondo finanziario alle attività di sostegno alla ricerca, con la presente circolare è data facoltà ai soggetti non facenti parte dei ricordati dieci raggruppamenti bancari già convenzionati di presentare al MURST, di intesa con i rispettivi capogruppo, apposita domanda di inserimento. La domanda sarà valutata dal MURST e, in caso di esito positivo, si procederà alle apposite integrazioni.

Successivamente, all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo n. 297/1999, il MURST, anche tenuto conto delle specifiche modalità procedurali che saranno ivi previste, adotterà gli opportuni provvedimenti ai fini della definitiva disciplina delle attività istruttorie in oggetto.

Pertanto, con riferimento alle domande di agevolazione che, a partire dalla data sopra indicata, saranno presentate al MURST, i proponenti dovranno indicare in sede di domanda il soggetto competente per gli adempimenti di natura economico-finanziaria, individuato tra i capogruppo dei raggruppamenti convenzionati con il MURST e riportati in allegato alla presente circolare.

In particolare, ciò vale con riferimento alle domande da presentarsi ai sensi delle seguenti disposizioni:

articoli 4, 5, 6, 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

art. 11 della legge n. 451/1994, con esclusivo riferimento alle domande proposte negli esercizi 1998 e 1999 (per tali domande il MURST provvederà a richiedere al proponente la predetta indicazione).

Con riferimento alle domande di agevolazione presentate, dalla data sopra indicata, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 954/1997 (attuativo dell'art. 4 della legge n. 46/1982), le attività di competenza del San Paolo Imi S.p.a. saranno svolte direttamente dal MURST.

Analogamente, saranno svolte direttamente dal MURST le attività già di competenza del San Paolo Imi S.p.a. relative alle domande di agevolazione presentate, per l'esercizio 1999, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 196/1997.

Il Ministro: ZECCHINO

ELENCO DELLE BANCHE CONCESSIONARIE AI SENSI DELLA LEGGE N. 488/1992 (PROGETTI E CENTRI DI RICERCA IN AREE DEPRESSE).

1. Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con: Banco di Napoli S.p.a., Efibanca S.p.a. e Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.c.r.l.

2. Banca per il Leasing Italease S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con: San Gemignano e San Prospero Leasing S.p.a.

3. Banco di Sardegna.

4. Centrobanca S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con Studio Finanziario S.p.a.

5. Mediocredito Centrale S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con: Istituto Centrale delle Banche Popolare Italiane, Banco di Sicilia, Banca CIS, IRFIS e Mediocredito Sicilia, Mediocredito dell'Umbria, Mediovenezie Banche, Banca del Salento, Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia, Mediocredito Fondiario Centroitalia, Banca Mediocredito, Mediocredito del Trentino-Alto Adige, CARISBO e Istituto Centrale delle Banche di Credito Cooperativo.

6. Mediocredito di Roma S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con: Banca di Roma S.p.a. e Interbanca S.p.a.

7. Mediocredito Lombardo S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con: Mediocredito del Sud S.p.a., Banca Carige S.p.a.

8. Mediocredito Toscano S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con: Monte dei Paschi di Siena S.p.a., CARIPRATO - Cassa di Risparmio di Prato S.p.a., Banca Toscana S.p.a. e Istituto Nazionale di Credito Agrario S.p.a.

9. Prominvestment (Società per la Promozione degli Investimenti S.p.a.) - Capogruppo A.T.I. con: Banca Commerciale Italiana S.p.a., Credito Italiano S.p.a., Mediobanca/Banca di Credito Finanziario S.p.a., Banca di Legnano S.p.a., Banca di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.a. e Rolobanca 1473 S.p.a.

10. Sanpaolo I.M.I. S.p.a.

00A0100

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 10 gennaio 2000 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, previo deposito dei certificati rilasciati dall'ufficio elettorale del comune di residenza e di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Proposta di legge occupazionale».

Dichiarano di eleggere domicilio presso Cascio Giacomo, via Salerno n. 18 - 92019 Sciacca (Agrigento).

00A0218

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 29 dicembre 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Michael Burgoyne, console del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Napoli.

00A0102

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione «Adolfo Simonini», in Castelvetro di Modena

Con decreto ministeriale del 21 dicembre 1999, la Fondazione «Adolfo Simonini», con sede in Castelvetro di Modena (Modena), è stata eretta in ente morale con l'approvazione dello statuto, di cui all'atto pubblico del 2 novembre 1999, numero di repertorio 20620/7230, a rogito della dott.ssa Maria Cristina Rossi, notaio in Modena.

00A0101

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale del 21 dicembre 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Chibi - Salone internazionale degli articoli da regalo, degli articoli per profumeria, della bigiotteria e degli articoli per fumatori» che avrà luogo a Milano dal 20 gennaio 2000 al 23 gennaio 2000.

Con decreto ministeriale del 21 dicembre 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Chibimart - Mostra mercato dei prodotti tipici dell'artigianato» che avrà luogo a Milano dal 20 gennaio 2000 al 23 gennaio 2000.

Con decreto ministeriale del 21 dicembre 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Cart - Salone

internazionale della cartoleria, della carta, dei prodotti cartotecnici, degli articoli per la scuola e le belle arti» che avrà luogo a Milano dal 20 gennaio 2000 al 23 gennaio 2000.

Con decreto ministeriale del 21 dicembre 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Europolis - Saloni delle tecnologie per vivere la città» che avrà luogo a Bologna dal 3 febbraio 2000 al 6 febbraio 2000.

Con decreto ministeriale del 21 dicembre 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Saca Europe - Salone aste cornici accessori tecnologie grafica» che avrà luogo a Bologna dal 17 febbraio 2000 al 20 febbraio 2000.

00A0103

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zariviz»

Estratto decreto n. 661 del 10 novembre 1999

Specialità medicinale: ZARIVIZ, anche nelle forme e confezioni: «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone con set di trasferimento per sacca infusionale e «2 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone con set di trasferimento per sacca infusionale, (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso n. 18, codice fiscale 00832400154.

Produttore: la produzione e il controllo sono eseguiti dalla società Roussel Laboratories Ltd, Kingfisher Drive Covingham Swindon - Gran Bretagna.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone con set di trasferimento per sacca infusionale;

A.I.C. n. 024259071 (in base 10), 0R4BHZ (in base 32);

classe «a uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e considerata la comunicazione del 7 aprile 1998, con la quale la ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo cefotaxime sodico gode di tutela brevettuale;

«2 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone con set di trasferimento per sacca infusionale;

A.I.C. n. 024259083 (in base 10), 0R4BJC (in base 32);

classe «a uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e considerata la comunicazione del 7 aprile 1998, con la quale la ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo cefotaxime sodico gode di tutela brevettuale.

Composizione:

un flacone con set di trasferimento per sacca infusionale da 1 g contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 g corrispondenti ad 1 g di cefotaxime;

un flacone con set di trasferimento per sacca infusionale da 2 g contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 2,096 g corrispondenti ad 2 g di cefotaxime.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi Gram - negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram - negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In dette infezioni, il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati e/o immunodepressi. È indicato inoltre nella profilassi delle infezioni chirurgiche.

Periodo di validità: la validità della specialità medicinale è di 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0088

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Claforan»

Estratto decreto n. 703 del 17 novembre 1999

Specialità medicinale: CLAFORAN, anche nelle forme e confezioni: «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone con set di trasferimento per sacca infusionale e «2 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone con set di trasferimento per sacca infusionale, (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Hoechst Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso n. 18, codice fiscale 09776510159.

Produttore: la produzione e il controllo sono eseguiti dalla società Roussel Laboratories Ltd, Kingfisher Drive Covingham Swindon - Gran Bretagna.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone con set di trasferimento per sacca infusionale;

A.I.C. n. 024260085 (in base 10), 0R4CHP (in base 32);

classe «a uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e considerata la comunicazione del 7 aprile 1998, con la quale la ditta Hoechst Pharma S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo cefotaxime sodico gode di tutela brevettuale;

«2 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone con set di trasferimento per sacca infusionale;

A.I.C. n. 024260097 (in base 10), 0R4CJ1 (in base 32);

classe «a uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e considerata la comunicazione del 7 aprile 1998, con la quale la ditta Hoechst Pharma S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo cefotaxime sodico gode di tutela brevettuale.

Composizione:

un flacone con set di trasferimento per sacca infusionale da 1 g contiene:

principio attivo: cefotaxim sodico 1,048 g corrispondenti ad 1 g di cefotaxime;

un flacone con set di trasferimento per sacca infusionale da 2 g contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 2,096 g corrispondenti ad 2 g di cefotaxime.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi - Gram negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram - negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati e/o immunodepressi. È indicato inoltre nella profilassi delle infezioni chirurgiche.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0089

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nettacin Collirio»

Estratto decreto n. 825 del 6 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: NETTACIN COLLIRIO anche nelle forme e confezioni: «0,3% collirio soluzione» 15 contenitori monodose da 0,3 ml e «0,3% collirio soluzione» 20 contenitori monodose da 0,3 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, via Nicola Coviello n. 15/B, codice fiscale 00122890874.

Produttore: la produzione e il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Aci Sant'Antonio (Catania), via Ercole Patti n. 36.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,3% collirio soluzione» 15 contenitori monodose da 0,3 ml;

A.I.C. n. 027204027 (in base 10), 0TY6FV (in base 32);

classe «C»;

«0,3% collirio soluzione» 20 contenitori monodose da 0,3 ml;

A.I.C. n. 027204039 (in base 10), 0TY6G7 (in base 32);

classe «C».

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: netilmicina solfato 0,455 g;

eccipienti: sodio cloruro 0,870 g, acqua purificata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico delle infezioni oculari esterne e degli annessi causate da germi sensibili alla netilmicina, inclusi i germi produttori di enzimi adenilanti e fosforilanti.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0090

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Veraptin»

Estratto decreto n. 826 del 9 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VERAPTIN nelle forme e confezioni: «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse, «120 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse, «240 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina 1004, c.a.p. 00156 (Italia), codice fiscale 08205300588.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 033112018 (in base 10), 0ZLHYL (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l. stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1004 (produzione completa e controllo).

Rilascio dei lotti: Pulitzer italiana S.r.l.

Composizione: 1 compressa rivestita con film:

principio attivo: verapamil cloridrato 80 mg;

eccipienti: lattosio 104 mg; idrossipropilcellulosa 15 mg; cellulosa microcristallina 8 mg; copolimeri metacrilici 6 mg; talco 5,4 mg; magnesio stearato 3 mg; titanio biossido 0,3 mg; dibutilftalato 0,1 mg.

confezione: «120 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

A.I.C. n. 033112020 (in base 10), 0ZLHYN (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato (compressa a cessione protratta);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l. stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1004 (produzione completa e controllo).

Rilascio dei lotti: Pulitzer italiana S.r.l.

Composizione: 1 compressa a rilascio prolungato:

principio attivo: verapamil cloridrato 120 mg;

eccipienti: lattosio 94 mg; olio di ricino idrogenato 12,5 mg; copolimeri metacrilici 17,7 mg; talco 5 mg; magnesio stearato 3 mg; titanio biossido 1,4 mg; dibutilftalato 1,4 mg; silice precipitata 2,5 mg; acido stearico 2,1 mg; ferro ossido rosso 0,4 mg.

confezione: «240 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

A.I.C. n. 033112032 (in base 10), 0ZLHZ0 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato (compressa a cessione protratta);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l. stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1004 (produzione completa e controllo).

Rilascio dei lotti: Pulitzer italiana S.r.l.

Composizione: 1 compressa a rilascio prolungato:

principio attivo: verapamil cloridrato 240 mg;

eccipienti: lattosio 188 mg; olio di ricino idrogenato 25 mg; copolimeri metacrilici 31,8 mg; talco 9,6 mg; magnesio stearato 6 mg; titanio biossido 2,5 mg; dibutilftalato 2,6 mg; silice precipitata 5 mg; acido stearico 3,8 mg; ferro ossido rosso 0,7 mg.

Indicazioni terapeutiche: per le confezioni «80 mg compresse rivestite con film», 30 compresse e «120 mg compresse a rilascio prolungato», 30 compresse: insufficienza coronarica acuta e cronica. Trattamento dei postumi dell'infarto miocardico. Aritmie ipercinetiche sopraventricolari come tachicardia parossistica sopraventricolare, fibrillazione e flutter atriali a risposta ventricolare rapida, extrasistolie. Ipertensione arteriosa; per la confezione «240 mg compresse a rilascio prolungato», 30 compresse: trattamento dell'ipertensione arteriosa di grado lieve o moderato.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11363

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Becloneb»

Estratto decreto n. 827 del 9 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BECLONEB nelle forme e confezioni «0,04% sospensione da nebulizzare» 10 contenitori monodose 2 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Firenze, 8/a - c.a.p. 43100 (Italia), codice fiscale n. 00959190349.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,04% sospensione da nebulizzare» 10 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 034082014 (in base 10), 10J36Y (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione da nebulizzare (sospensione per nebulizzatore);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Chiesi farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo); C.O.C. farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in S. Agata Bolognese - Bologna (Italia), via Modena, 15 (produttore alternativo per ripartizione in flaconi monodose).

Rilascio dei lotti: Chiesi farmaceutici S.p.a.

Composizione: 100 ml sospensione:

principio attivo: beclometasone dipropionato 40 mg;

eccipienti: polisorbato 20 100 mg; sorbitan monolaurato 20 mg; alcool cetostearilico 130 mg; metile-p-idrossibenzoato 135 mg; propile-p-idrossibenzoato 15 mg; alcool benzilico 350 mg; sodio fosfato bibasico biidrato 724 mg; potassio fosfato monobasico 354 mg; sodio cloruro 420 mg; acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, riniti allergiche e vasomotorie, affezioni infiammatorie delle cavità nasali e del tratto rinofaringeo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11360

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cimetidina»

Estratto decreto n. 828 del 9 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CIMETIDINA per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «400 mg compresse rivestite» 50 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: I.B.N. - Istituto biologico nazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Comacchio (Ferrara), via Cavour, 11 - c.a.p. 20122 (Italia), codice fiscale n. 10168120151.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «400 mg compresse rivestite», 50 compresse;

A.I.C. n. 033087014/G (in base 10), 0ZKRK6 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A nota 48»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.B.N. Savio S.r.l. stabilimento sito in Ronco Scrivia - Genova (Italia), via E. Bazzano n. 14 (produzione completa).

Composizione: 1 compressa rivestita:

principio attivo: cimetidina 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 106,6 mg; amido di mais 13,4 mg; polivinilpirrolidone 13,4 mg; sodio laurilsolfato 1 mg; sodio caribossilmetilamido 20 mg; magnesio stearato 2 mg; idrossipropilmetilcellulosa 19,96 mg; polietilenglicole 4000 2,2 mg; E 127 0,52 mg; saccarosio 77,48 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11362

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamoxifene»

Estratto decreto n. 830 del 9 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TAMOXIFENE per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «10 mg compresse» 30 compresse, «20 mg compresse» 20 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa, 35 - c.a.p. 20053 (Italia), codice fiscale n. 00795170158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033207010/G (in base 10), 0ZPDR2 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Ebewe Arzneimittel Gesellschaft M.B.H. stabilimento sito in Unterach (Austria), senza via (completa + analisi).

Rilascio dei lotti: Ebewe Arzneimittel Gesellschaft M.B.H.

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: tamoxifene (citrato) 15,2 mg;

eccipienti: amido di mais 17,9 mg; cellulosa microcristallina 14,2 mg; lattosio monoidrato 69,6 mg; magnesio stearato 2,4 mg; silice colloidale anidra 0,7 mg.

confezione: «20 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 033207022/G (in base 10), 0ZPDRG (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Ebewe Arzneimittel Gesellschaft M.B.H stabilimento sito in Unterach (Austria), senza via (completa + analisi).

Rilascio dei lotti: Ebewe Arzneimittel Gesellschaft M.B.H.

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: tamoxifene (citrato) 30,4 mg;

eccipienti: amido di mais 35,8 mg; cellulosa microcristallina 28,4 mg; lattosio monoidrato 139,2 mg; magnesio stearato 4,8 mg; silice colloidale anidra 1,4 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11361

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Verapamil Ethypharm»

Estratto decreto n. 834 del 9 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VERAPAMIL ETHYPHARM, nelle forme e confezioni: «120 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule, «240 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ethypharm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Monza, 196 - c.a.p. 20128 (Italia), codice fiscale n. 09294240156.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «120 mg capsule a rilascio prolungato», 30 capsule;

A.I.C. n. 033430012 (in base 10), 0ZW6HW (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato (capsula di gelatina dura cessione protratta);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Ethypharm Industries, stabilimento sito in Francia, 17/21, rue Saint-Matthieu - Houdan (produzione completa e controlli); Laboratoires Prographarm, stabilimento sito in Francia, Z.I. De Saint-Arnoult, Chateauneuf en Thymerais (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 capsula a rilascio prolungato;

principio attivo: verapamil 120 mg;

eccipienti: microgranuli di saccarosio 14,6 mg; amido di mais 5,4 mg; gomma lacca decerata sbiancata 11,3 mg; copolimero dell'acido metacrilico e del metilmetacrilato (eudragit L 100) 0,75 mg; copolimero dell'etil-acrilato e dell'acido metacrilico (eudragit L 30 D) 3,6 mg; copolimero dell'etil-acrilato e del metilmetacrilato (eudragit NE 30 D) 1,23 mg; dietilftalato 0,37 mg; talco 1,6 mg; biossibo di titanio (E 171) 2 ppc; gelatina 100 ppc;

confezione: «240 mg capsule a rilascio prolungato», 30 capsule;

A.I.C. n. 033430024 (in base 10), 0ZW6J8 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato (capsula di gelatina dura cessione protratta);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Ethypharm Industries stabilimento sito in Francia, 17/21, rue Saint-Matthieu - Houdan (produzione completa e controlli); Laboratoires Prographarm stabilimento sito in Francia, Z.I. De Saint-Arnoult, Chateauneuf en Thymerais (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 capsula a rilascio prolungato;

principio attivo: verapamil 240 mg;

eccipienti: microgranuli di saccarosio 29,2 mg; amido di mais 10,8 mg; gomma lacca decerata sbiancata 22,6 mg; copolimero dell'acido metacrilico e del metilmetacrilato (eudragit L 100) 1,5 mg; copolimero dell'etil-acrilato e dell'acido metacrilico (eudragit L 30 D) 7,2 mg; copolimero dell'etil-acrilato e del metilmetacrilato (eudragit NE 30 D) 2,46 mg; dietilftalato 0,74 mg; talco 3,2 mg; biossibo di titanio (E 171) 2 ppc; gelatina 100 ppc.

Indicazioni terapeutiche: insufficienza coronarica acuta e cronica. Trattamento dei postumi dell'infarto miocardico. Aritmie ipercinetiche sopraventricolari come tachicardia parossistica sopraventricolare, fibrillazione e flutter atriali a risposta ventricolare rapida, extrasistolie. Ipertensione arteriosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0091

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isoflurane»

Estratto decreto n. 836 del 9 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico ISOFLURANE, nelle forme e confezioni: «100 ml liquido per inalazione» flacone in vetro 100 ml, «250 ml liquido per inalazione» flacone in vetro 250 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Campoverde - Aprilia (Latina), via Pontina, km 52, c.a.p. 04010 - Italia, codice fiscale 00076670595.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: flacone in vetro 100 ml;

A.I.C. n. 033028010/G (in base 10), 0ZHXXB (in base 32);

forma farmaceutica: liquido per inalazione;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Abbott S.p.a., stabilimento sito in Campoverde (Latina), via Pontina, km 52 (ripartizione, confezionamento e controllo).

Composizione: 100 ml:

principio attivo: isoflurane 100 ml;

eccipienti: nessuno;

confezione: flacone in vetro 250 ml:

A.I.C. n. 033028022/G (in base 10), 0ZHXXQ (in base 32);

forma farmaceutica: liquido per inalazione;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Abbott S.p.a., stabilimento sito in Campoverde (Latina), via Pontina, km 52 (ripartizione, confezionamento e controllo).

Composizione: 250 ml:

principio attivo: isoflurane 250 ml;

eccipienti: nessuno.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11347

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Langast»

Estratto decreto n. 844 del 13 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LANGAST nelle forme e confezioni: «15 mg capsule rigide» 14 capsule, «30 mg capsule rigide» 14 capsule alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Home Products italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Puccini, 3, c.a.p. 20121 - Italia, codice fiscale 00431700483.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 15 mg capsule rigide, 14 capsule;

A.I.C. n. 033488014 (in base 10), 0ZXZ4G (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A», nota: 48;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Wyeth Lederle S.p.a., stabilimento sito in Catania, via Franco Gorgone, zona industriale (produzione totale).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: lansoprazolo 15 mg;

eccipienti: microgranuli inerti 55 mg; saccarosio 29,9 mg; copolimero acido metacrilico 22,3 mg; idrossipropilcellulosa poco sostitutiva 20 mg; amido 18,2 mg; magnesio carbonato 11,2 mg; talco 7 mg; glicole polietilenico 6000 2,2, mg; titanio biossido 2,2 mg; idrossipropil cellulosa 0,7 mg; polisorbato 80 1 mg; silice precipitata 0,3 mg; gelatina 48,97 mg; titanio biossido (E 171) 1 mg; ossido di ferro rosso (E 172) 0,03 mg;

confezione: 30 mg capsule rigide, 14 capsule;

A.I.C. n. 033488026 (in base 10), 0ZXZ4U (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A», nota: 48;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Wyeth Lederle S.p.a., stabilimento sito in Catania, via Franco Gorgone, zona industriale, (produzione totale).

Composizione: l capsula;

principio attivo: Lansoprazolo 30 mg;

eccipienti: microgranuli inerti 110 mg; saccarosio 59,8 mg; copolimero acido metacrilico 44,6 mg; idrossipropilcellulosa poco sostituita 40 mg; amido 36,4 mg; magnesio carbonato 22,4 mg; talco 14 mg, glicole polietilenico 6000 4,4 mg; titanio biossido 4,4 mg; idrossipropil cellulosa 1,4 mg; polisorbato 80 2 mg; silice precipitata 0,6 mg; gelatina 74,45 mg; titanio biossido (E 171) 1,52 mg; ossido di ferro rosso (E 172) 0,03 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11393

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flotina»

Estratto decreto n. 852 del 16 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FLOTINA nelle forme e confezioni: «20 mg capsule rigide» 12 capsule rigide alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Lampugnani farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Bianca Maria Visconti, 33 - c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale 00738630151.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «20 mg capsule rigide» 12 capsule rigide;

A.I.C. n. 033910011 (in base 10), 10BV7V (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A» nota: 80;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Piacenza (Italia), Stradone Farnese, 118 (tutte escluso release); Francia farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Milano (Italia), via dei Pestagalli, 7 (tutte eccetto release).

Rilascio dei lotti: Lampugnani farmaceutici S.p.a.

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg.

eccipienti: dimetilpolisilossano 2 mg; amido 205,64 mg; eritrosina 0,00707 mg; ossido di ferro rosso E 172 0,062 mg; ossido di ferro giallo 0,341 mg; indigotina 0,0013 mg; titanio biossido 0,827 mg; gelatina 60,762 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0092

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciclosint»

Estratto decreto n. 853 del 16 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CICLOSINT nelle forme e confezioni: «100 mg ovuli per uso vaginale» 6 ovuli, «0,2% soluzione vaginale» 5 flaconi monouso 150 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, c.a.p. 00156 (Italia), codice fiscale 08205300588.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg ovuli per uso vaginale» 6 ovuli;

A.I.C. n. 032334017 (in base 10), 0YUS61 (in base 32);

forma farmaceutica: ovuli per uso vaginale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lamp San Prospero S.p.a., stabilimento sito in San Prospero (Modena) - Italia, via della Pace, 25/A (prodotto finito).

Rilascio dei lotti: Lamp San Prospero S.p.a.

Composizione: 1 ovulo:

principio attivo: ciclopiroxolamina 100 mg;

eccipienti: cetrimide 10 mg; tocoferoli misti 100 mg; sodio edetato 10 mg; gliceril monostearato 100 mg; gliceridi semisintetici solidi 2180 mg;

confezione: «0,2% soluzione vaginale» 5 flaconi monouso 150 ml;

A.I.C. n. 032334029 (in base 10), 0YUS6F (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione vaginale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: C.O.C. farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Sant'Agata Bolognese (Bologna) - Italia, via Modena, 15 (prodotto finito).

Rilascio dei lotti: C.O.C. farmaceutici S.r.l.

Composizione: 100 ml:

principio attivo: ciclopiroxolamina 0,2 g;

eccipienti: cetrimide 0,01 g; glicole propilenico 20 g; metile p-idrossibenzoato 0,135 g; proprile p-idrossibenzoato 0,015 g; nonoxynol 9 1,5 g; tocoferoli misti 0,2 g; polisorbato 20 3 g; acido lattico 0,1 ml; sodio edetato 0,02 g; profumo salvoderm 0,1 ml; acqua depurata 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11352

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlolast»

Estratto decreto n. 854 del 16 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TICLOLAST nelle forme e confezioni: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, c.a.p. 00156 (Italia), codice fiscale 03589790587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite;

A.I.C. n. 033805019 (in base 10), 107NQV (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A», nota 09;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma, via Tiburtina, 1004 (prodotto finito).

Rilascio dei lotti: Pulitzer italiana S.r.l.

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: ticlopidina cloridrato 250 mg;

eccipienti: lattosio 115 mg; idrossipropilcellulosa 36 mg; cellulosa microcristallina 20 mg; talco 12,5 mg; magnesio stearato 5 mg; sodio croscaramellose 22 mg, polietilenglicole 6000 1,5 mg; titanio biossido 1 mg;

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11353

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Maximicina»

Estratto decreto n. 856 del 16 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MAXIMICINA nella forma e confezione: «3000000 U.I. compresse rivestite con film» 12 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, c.a.p. 00156 (Italia), codice fiscale 08205300588.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «3000000 U.I. compresse rivestite con film», 12 compresse;

A.I.C. n. 033291016 (in base 10), 0ZRYS8 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma, Italia - via Tiburtina, 1004 (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 compressa rivestita con film:

principio attivo: spiramicina 732 mg;

eccipienti: idrossipropilcellulosa 17 mg; crospovidone 40 mg; silice precipitata 12 mg; sodio lauril solfato 2 mg; magnesio stearato 14 mg; lattosio 840 mg; copolimeri metacrilici 4 mg; triacetina 0,65 mg; talco 3,3 mg; polietilenglicole 4000 0,5 mg; titanio biossido 1,55 mg.

Indicazioni terapeutiche: la spiramicina trova indicazione nelle infezioni da germi sensibili. Infezioni del cavo orale: parodontopatie e gengiviti; coadiuvante nel trattamento della piorrea alveolare. Infezioni delle vie respiratorie: rinofaringiti, angine, laringiti, otite media, bronchiti, broncopolmoniti, polmoniti, ascessi polmonari, empiemi. Infezioni varie: pertosse, erisipela, scarlattina, gonorrea. Infezioni dei tessuti molli: piodermiti, foruncolosi, ascessi, piaghe infette. Trattamento delle complicanze batteriche broncopolmonari dell'influenza e delle malattie esantematiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11354

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tonogastrol»

Estratto decreto n. 862 del 16 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TONOGASTROL nelle forme e confezioni: «20 g/100 ml sospensione orale» flacone da 200 ml, «1 g granulato per sospensione orale» 30 bustine alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aesculapius Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cozzaglio, 24, c.a.p. 25125 (Italia), codice fiscale 00826170334.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 g/100 ml sospensione orale» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 033900010 (in base 10), 10BKHB (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione orale;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Officina Farmaceutica Mitim S.r.l., stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali, 34-36-38 (produzione, confezionamento e controllo).

Rilascio dei lotti: Officina Farmaceutica Mitim S.r.l.

Composizione: 100 ml:

principio attivo: sucralfato 20 g;

eccipienti: sorbitolo 70% 12 g; gomma xantana 0,4 g; dimeticone 0,024 g; E951 (aspartame) 0,2 g; povidone 1 g; metile p-idrossibenzoato 0,122 g; propile p-idrossibenzoato 0,018 g; aroma tutti frutti 0,05 g; acqua deionizzata q.b. a 100 ml;

confezione: «1 g granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 033900022 (in base 10), 10BKHQ (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Officina Farmaceutica Mitim S.r.l., stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali, 34-36-38 (produzione, confezionamento e controllo).

Rilascio dei lotti: Officina Farmaceutica Mitim S.r.l.

Composizione: 1 busta:

principio attivo: sucralfato 1 g;

eccipienti: mannitolo 1 g; lattosio 1,5 g; E951 (aspartame) 0,01 g; aroma tutti frutti 0,1 g.

Indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica, ulcera duodenale, gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatie da fans (antiinfiammatori non steroidei), esofagite da reflusso.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11355

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Edemax»

Estratto decreto n. 868 del 16 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale EDEMAX nelle forme e confezioni: «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine, «100 mg compresse» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, via Nicola Coviello, 15/B, c.a.p. 95128 (Italia), codice fiscale 00122890874.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 033936016 (in base 10), 10CNNJ (in base 32);

forma farmaceutica: granulato;

classe: «A», nota: 66;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fine Foods NTM S.p.a., stabilimento sito in Brembate (Bergamo), via dell'Artigiano, 8-10 (tutte).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: saccarosio 1800 mg; maltodestrine 15 mg; acido citrico 30 mg; aroma di arancio 45 mg;

confezione: «100 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033936028 (in base 10), 10CNNW (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A», nota: 66;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Schering Plough S.p.a., stabilimento sito in Comazzo (Lodi), via Fratelli Kennedy, 5 (tutte).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: idrossipropilcellulosa 0,8 mg; lattosio 150 mg; sodio amido glicolato 35 mg; cellulosa microgranulare 100 mg; magnesio stearato 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da piressia, in particolare a carico dell'apparato osteoarticolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11397

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benursil»

Estratto decreto n. 869 del 16 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BENURSIL nelle forme e confezioni: «150 mg compresse» 20 compresse; «300 mg compresse» 20 compresse; «225 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse a rilascio modificato; «450 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse a rilascio modificato alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Benedetti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, vicolo de' Bacchettoni, 3, c.a.p. 51100 (Italia), codice fiscale 00761810506.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «150 mg compresse» 20 compresse 150 mg;

A.I.C. n. 033897012 (in base 10), 10BGKN (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A» nota 02 e classe: «B» nota 02-*bis*;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.a., stabilimento sito in Pero (Milano) - Italia, via G. Galilei, 7 (produzione, confezionamento e controllo terminale).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: acido ursodesossicolico 150 mg;

eccipienti: lattosio 37,5 mg; cellulosa microcristallina 50 mg; amido 35 mg; magnesio stearato 2,5 mg;

confezione: «300 mg compresse» 20 compresse 300 mg;

A.I.C. n. 033897024 (in base 10), 10BGL0 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A» nota 02 e classe: «B» nota 02-*bis*;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.a., stabilimento sito in Pero (Milano) - Italia, via G. Galilei, 7 (produzione, confezionamento e controllo terminale).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: acido ursodesossicolico 300 mg;

eccipienti: lattosio 75 mg; cellulosa microcristallina 100 mg; amido 70 mg; magnesio stearato 5 mg;

confezione: «225 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse a rilascio modificato;

A.I.C. n. 033897036 (in base 10), 10BGLD (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato;

classe: «A» nota 02 e classe: «B» nota 02-*bis*;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.a., stabilimento sito in Pero (Milano) - Italia, via G. Galilei, 7 (produzione, confezionamento e controllo terminale).

Composizione: 1 compressa a rilascio modificato:

principio attivo: acido ursodesossicolico 225 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 218 mg; sodio amido glicolato 50 mg; magnesio stearato 5 mg; silice precipitata 2 mg; talco 14,3 mg; titanio biossido 1,4 mg; copolimero dell'acido metacrilico 35,8 mg; lacca alluminio idrossido E104-E132 1,3 mg; dietilftalato 7,2 mg;

confezione: «450 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse a rilascio modificato;

A.I.C. n. 033897048 (in base 10), 10BGLS (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato;

classe: «A» nota 02 e classe: «B» nota 02-*bis*;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.a., stabilimento sito in Pero (Milano) - Italia, via G. Galilei, 7 (produzione, confezionamento e controllo terminale).

Composizione: 1 compressa a rilascio modificato:

principio attivo: acido ursodesossicolico 450 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 335 mg; sodio amido glicolato 100 mg; magnesio stearato 10 mg; silice precipitata 5 mg; talco 14,3 mg; titanio biossido 1,4 mg; copolimero dell'acido metacrilico 35,8 mg; lacca alluminio idrossido E104-E132 1,3 mg; dietilftalato 7,2 mg;

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11371

Autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nodia»

Estratto decreto n. 870 del 16 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NODIA nelle forme e confezioni: «3 g polvere per sospensione orale» 10 bustine, «3 g polvere per sospensione orale» 20 bustine alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste, 40, c.a.p. 56126 (Italia), codice fiscale 00678100504.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «3 g polvere per sospensione orale» 10 bustine;

A.I.C. n. 033398025 (in base 10), 0ZV789 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per sospensione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: quarantotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Beaufour Ipsen Industrie S.A., stabilimento sito in Dreux (Francia), Rue Helthe Virton (tutte).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: diosmectite 3 g;

eccipienti: vanillina 4 mg; saccarina sodica 7 mg; glucosio monoidrato 749 mg;

confezione: «3 g polvere per sospensione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 033398037 (in base 10), 0ZV78P (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per sospensione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: quarantotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Beaufour Ipsen Industrie S.A., stabilimento sito in Dreux (Francia), Rue Helthe Virton (tutte).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: diosmectite 3 g;

eccipienti: vanillina 4 mg; saccarina sodica 7 mg; glucosio monoidrato 749 mg;

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 871 del 16 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NODIA nelle forme e confezioni: «3 g polvere per sospensione orale» 30 bustine alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste, 40, c.a.p. 56126 (Italia), codice fiscale 00678100504.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «3 g polvere per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 033398013 (in base 10), 0ZV77X (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per sospensione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: quarantotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Beaufour Ipsen Industrie S.A., stabilimento sito in Dreux (Francia), Rue Helthe Virton (tutte).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: diosmectite 3 g;

eccipienti: vanillina 4 mg; saccarina sodica 7 mg; glucosio monoidrato 749 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11400-99A11401

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbamazepina»

Estratto decreto n. 872 del 16 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CARBAMAZEPINA per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «200 mg compresse» 50 compresse, «400 mg compresse» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa, 35, c.a.p. 20053 (Italia), codice fiscale 00795170158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «200 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 033149016/G (in base 10), 0ZMN2S (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Norton (Waterford) Ltd, stabilimento sito in Waterford (Ireland), Unit 301 Industrial Park (completa).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: carbamazepina 200 mg;

eccipienti: amido 18 mg; lattosio 40 mg; magnesio stearato 0,8 mg; povidone 8 mg; sodio croscarmelloso 12 mg;

confezione: «400 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033149028/G (in base 10), 0ZMN34 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Norton (Waterford) Ltd, stabilimento sito in Waterford (Ireland), Unit 301 Industrial Park (completa).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: carbamazepina 400 mg;

eccipienti: amido 36 mg; lattosio 80 mg; magnesio stearato 1,6 mg; povidone 16 mg; sodio croscarmelloso 24 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11399

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Spiromix»

Estratto decreto n. 873 del 16 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SPIROMIX nella forma e confezione: «3000000 U.I. compresse rivestite con film» 12 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, c.a.p. 00156 (Italia), codice fiscale 03589790587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «3000000 U.I. compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 033293010 (in base 10), 0ZS0QL (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1004 (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 compressa rivestita con film:

principio attivo: spiramicina 732 mg;

eccipienti: idrossipropilcellulosa 17 mg; crospovidone 40 mg; silice precipitata 12 mg; sodio laurilsolfato 2 mg; magnesio stearato 14 mg; lattosio 840 mg; copolimeri metacrilici 4 mg; triacetina 0,65 mg; talco 3,3 mg; polietilenglicole 4000 0,5 mg; titanio biossido 1,55 mg.

Indicazioni terapeutiche: la spiramicina trova indicazione nelle infezioni da germi sensibili. Infezioni del cavo orale: parodontopatie e gengiviti, coadiuvante nel trattamento della piorrea alveolare. Infezioni delle vie respiratorie: rinofaringiti, angine, laringiti, otite media, bronchiti, broncopolmoniti, polmoniti, ascessi polmonari, empiemi. Infezioni varie: pertosse, erisipela, scarlattina, gonorrea. Infezioni dei tessuti molli: piodermiti, foruncolosi, ascessi, piaghe infette. Trattamento delle complicanze batteriche broncopolmonari dell'influenza e delle malattie esantematiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11398

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aircort»

Estratto decreto n. 875 del 16 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale AIRCORT nelle forme e confezioni: «40 mg sospensione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 200 erogazioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Italchimici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Winckelmann, 2, c.a.p. 20146 (Italia), codice fiscale 01328640592.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «40 mg sospensione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione da 200 erogazioni;

A.I.C. n. 033736012 (in base 10), 105KBD (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione pressurizzata per inalazione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.G. Spruhtechnik, stabilimento sito in Wehr/Baden (Germania), Postfaach 1129 (prodotto finito).

Composizione: 1 bombola:

principio attivo: budesonide 40 mg;

eccipienti: triclorofluorometano 3578 mg; diclorotetrafluoroetano 3438 mg; sorbitan trioleato 0,7 mg; diclorodifluorometano 6874 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'asma bronchiale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11388

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bron»

Con decreto n. 800.5/R.M. 442/D487 del 20 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

BRON:

10 tavolette 55 mg - A.I.C. n. 024689010;

30 tavolette 55 mg - A.I.C. n. 024689022.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Rusch Hospital S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

99A11329

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pantovit»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 83/D488 del 20 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

PANTOVIT:

im 5 F I + 5 F II - A.I.C. n. 019588019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Carlo Erba O.T.C. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A11330

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo-intol»

Con decreto n. 800.5/R.M. 83/D489 del 20 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

NEO-INTOL:

polvere 10 bustine 8,9 g - A.I.C. n. 032229015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Carlo Erba O.T.C. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A11331

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ascorbina»

Con decreto n. 800.5/R.M. 83/D490 del 20 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ASCORBINA:

20 compresse 500 mg - A.I.C. n. 002952012;

10 bustine polv. gran. 1 g - A.I.C. n. 002952036;

10 bustine efferv. arancio 1 g - A.I.C. n. 002952051;

10 bustine efferv. pompelmo 1 g - A.I.C. n. 002952063.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Carlo Erba O.T.C. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A11332

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acido acetilsalicilico C. Erba».

Con decreto n. 800.5/R.M. 83/D491 del 20 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ACIDO ACETILSALICILICO C. ERBA:

2 compresse 500 mg - A.I.C. n. 004929028.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Carlo Erba O.T.C. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A11333

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromoterpina»

Con decreto n. 800.5/R.M. 349/D492 del 20 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

BROMOTERPINA:

flacone sciroppo 160 g - A.I.C. n. 000781029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Italiano Fermenti S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A11328

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acidylina»

Con decreto n. 800.5/R.M. 349/D493 del 20 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ACIDYLINA:

iv 10 f 10 ml 1g - A.I.C. n. 008195024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Italiano Fermenti S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A11325

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cafriz»

Con decreto n. 800.5/R.M. 274/D494 del 20 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

CAFRIZ:

10 buste orali efferv. 10 g - A.I.C. n. 021411018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmacia & Upjohn S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A11326

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eupinina»

Con decreto n. 800.5/R.M. 274/D495 del 20 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

EUPININA:

flacone sciroppo 120 g - A.I.C. n. 002280016.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmacia & Upjohn S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A11327

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 gennaio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0229
Yen giapponese	107,26
Dracma greca	330,65
Corona danese	7,4448
Corona svedese	8,6570
Sterlina	0,62490
Corona norvegese	8,1900
Corona ceca	35,988
Lira cipriota	0,57740
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,69
Zloty polacco	4,1567
Tallero sloveno	199,6255
Franco svizzero	1,6089
Dollaro canadese	1,4873
Dollaro australiano	1,5587
Dollaro neozelandese	1,9783
Rand sudafricano	6,2218

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A0219

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

1ª Pubblicazione Elenco n. 2

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 Mod. 241 D.P. — Data: 4 maggio 1999. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Lecce. — Intestazione: Distante Giuseppe, nato a Acquarica del Capo il 20 agosto 1927. — Titolo del debito pubblico: nominativo 1. — Capitale L. 2.125.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

1ª Pubblicazione Elenco n. 3

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 D.P. — Data: 12 gennaio 1994. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Lecce. — Intestazione: Botrugno Franco, nato a Scorrano il 7 marzo 1957. — Titolo del debito pubblico: nominativo 1. — Capitale L. 300.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

00A0144

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.